



# COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

## ORDINANZA

N. 641 DEL 23.05.2020

**OGGETTO:** MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 - ORARIO DI CHIUSURA ANTICIPATA PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ASSIMILATE E OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE.

## IL SINDACO

### Premesso che:

- nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19;
- per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state emanate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultima delle quali il DPCM del 17 maggio 2020.

**Considerato** che il predetto D.P.C.M. nonché il D.L. n. 33 del 16.05.2020, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantengono il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio.

**Tenuto conto** che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 consente ai sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nei limiti dell'art. 1 comma 2 del citato Decreto che precisa alla lettera: *u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi alimentari...omissis.....e alla lettera v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.*

**Rilevato** che nella serata del 22.05.2020 nell'area del centro storico sono stati riscontrati numerosi assembramenti, in particolare di giovani, che sono soliti riunirsi nei pressi dei bar e dei locali aperti in orario serale, dando luogo al fenomeno della "movida".

- Rilevato altresì che le attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività, sono assimilabili a quelle indicate alle lettere u) e v)

dell'art. 1 c. 2 del vigente D.L. 19 del 25.03.2020;

**Evidenziato che :**

- è necessario, a tutela della salute pubblica scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, peraltro nell'attuale fase di aumentata mobilità e di una maggiore occasione di contatti sociali.
- la suddetta necessità è emersa anche nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data odierna, durante la quale si è convenuto di adottare un provvedimento sindacale per ridurre le occasioni di assembramento limitando gli orari di apertura dei pubblici esercizi e attività assimilate nell'area del Centro Storico e di Fontivegge, nonché, per motivi di tutela della salute pubblica e per ragioni di ordine e sicurezza pubblica:

a) di vietare, nei suddetti orari, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'utilizzo di contenitori in vetro ed alluminio, dalla data odierna e per tutte le successive giornate di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi delle prossime settimane, fino al 7 giugno 2020.

b)) di imporre l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3 comma 2- 3 -4 del D.P.C.M. del 17.05.2020 in tutti i casi di stazionamento da parte dei fruitori delle vie e delle aree del centro storico, dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, dalla data odierna al 07.06.2020, fermo restando il divieto di assembramento

**Ritenuto necessario**, nella predetta ottica, disporre la chiusura dalle ore 21.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo delle attività artigianali, delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, delle attività di vendita a mezzo distributori automatici nonché dei pubblici esercizi, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge di cui agli allegati elenchi vie - fatta eccezione per le attività di ristorazione tipologia A, individuate dalle Delibere del Consiglio Comunale, n. 52 del 28.05.2012 e n. 119 del 09.12.2013, e per le attività assimilabili alle predette, in possesso di autorizzazione o di SCIA per tipologia unica - a decorrere dalla data odierna e per tutte le successive giornate di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi delle prossime settimane, fino al 07.06.2020,

**Ritenuto necessario**, altresì,

- che i pubblici esercizi di ristorazione per i quali non vige il limite orario sopra indicato debbano osservare rigorosamente l'obbligo di servizio al tavolo onde assicurare il dovuto distanziamento tra utenti, salva la facoltà di consegna a domicilio.
- vietare la vendita di prodotti per asporto stante il consueto riversamento nelle piazze e nelle strade di coloro che consumano i prodotti acquistati.

**Dato atto** che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

**Visto** che l'art. 4 del D.L. 19 del 25.03.2020 prevede una sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

**Visto** l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica.

**ORDINA**

per i motivi esplicitati in premessa:

1. ai titolari delle attività artigianali, delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, delle attività di vendita a mezzo distributori automatici nonché dei pubblici esercizi, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge di cui agli allegati elenchi vie - fatta eccezione per le attività di ristorazione tipologia A, individuate dalle Delibere del Consiglio Comunale, n. 52 del 28.05.2012 e n. 119 del 09.12.2013, e per le attività assimilabili alle predette, in possesso di autorizzazione o SCIA per tipologia unica - la chiusura dalle ore 21.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, dalla data odierna e per tutte le successive giornate di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi delle prossime settimane, fino al 07.06.2020.
2. ai titolari dei pubblici esercizi di ristorazione, per i quali non vige il limite orario sopra indicato, di osservare rigorosamente l'obbligo di servizio al tavolo onde assicurare il dovuto distanziamento tra utenti.
3. per gli esercizi di cui ai punti 1 e 2 e nel medesimo periodo sopra indicato, il divieto di vendita per asporto mentre è fatta salva la facoltà di vendita con consegna a domicilio.
4. è vietato, nei suddetti orari (dalle 21.00 - alle 06.00), la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'utilizzo di contenitori in vetro ed alluminio, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 21.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, dalla data odierna e per tutte le successive giornate di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi delle prossime settimane, fino al 07.06.2020.
5. l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3 comma 2- 3 -4 del D.P.C.M. del 17.05.2020, in tutti i casi di stazionamento dei fruitori delle vie e delle aree del Centro Storico e Fontivegge dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, fermo restando il divieto di assembramento, per tutto il periodo dalla data odierna al 07.06.2020.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca reato.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia,

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

ANDREA ROMIZI

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	